

Deliberazione n. 25 /2019/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza del 5 aprile 2019
Comune di Alto Reno Terme (BO)
Bilancio di previsione e rendiconto 2016**

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2016-2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna, rispettivamente, con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016 e prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Presa visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del comune di **ALTO RENO TERME (BO)** istituito a decorrere dal 01 gennaio 2016, per fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme ai sensi della legge regionale n. 19 del 23 novembre 2015;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con note n. 196 del 16 gennaio 2019 e 859 del 06 marzo 2019;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 03 aprile 2019 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 05 aprile 2019;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo

avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si distingue dal controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*



Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano

"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di ALTO RENO TERME (BO) sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo, comunque, che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base dei questionari e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Ripiano del disavanzo

Vista la legge regionale n. 19 del 23 novembre 2015 di istituzione del Comune di Alto Reno Terme per fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme, con deliberazione del Commissario prefettizio n. 17 del 30 aprile 2016, adottata con i poteri del consiglio comunale, è stato predisposto il raccordo dei rendiconti 2015 dei due enti cessati. Dalle relative risultanze (avanzo disponibile di Granaglione pari ad euro 88.534,67 e disavanzo di Porretta Terme per euro 532.879,89) è emerso un disavanzo di amministrazione pari ad € 444.345,22 che è stato inserito nel bilancio di previsione 2016/2018 del nuovo Comune. In proposito, la nota integrativa ha evidenziato che il suddetto disavanzo è stato poi applicato alla parte spesa per euro 150.345,22 nell'anno 2016, euro 147.000,00 nell'anno 2017, euro 147.000,00 nel 2018. Peraltro, non risultavano

informazioni circa i provvedimenti adottati per effettuare il suddetto ripiano.

Peraltro, dall'esame del rendiconto 2016 del nuovo Ente, in particolar modo del risultato di amministrazione - quantificato in € 1.245.833,36 - e delle sue componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, è poi risultata una parte disponibile positiva per € 70.333,36 e dalla relazione dell'Organo di revisione si evince che il richiamato disavanzo di amministrazione è stato interamente ripianato nel corso dell'esercizio.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha specificato che il ripiano è stato realizzato:

"Attraverso maggiori entrate per euro 304.000,00 derivanti:

Per € 244.000,00 dalla mancata applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 - comma 26 - lett. a) l. 183/2011 disposta con l'art. 7 comma 4 - del D.l. 113/2016 convertito nella L. 160/2016;

Per € 30.000,00 dal maggior accertamento rispetto allo stanziamento assestato relativo al recupero evasione tributaria;

Per € 30.000,00 dal maggiore accertamento rispetto allo stanziamento assestato relativo ad entrate derivante da proventi dei beni e gestione dei servizi (impianti sportivi, mensa scolastica, nido, cosap, contratti di locazione, sanzioni);

Attraverso economie di spesa per euro 104.000,00 derivanti:

Per € 20.000,00 da economie su illuminazione pubblica;

Per € 30.000,00 da economie relative alla gestione calore che nel corso del 2016 è stata reinternalizzata;

Per € 15.000,00 da economie su utenze idriche;

Per € 35.000,00 da economie relative alla manutenzione patrimonio comunale ...;


Per € 10.000,00 da economie relative a minori spese per funzionamento ente ...".

Inoltre, per il 2017 il risultato di amministrazione ammonta ad € 1.595.337,10 e la parte disponibile ad € 500.133,55.

La Sezione, pur prendendo atto della positiva evoluzione della situazione, rileva come la deliberazione del Commissario prefettizio fosse stata assunta senza indicare, nei termini di cui all'art.188 del Tuel, le misure effettive da porre in essere per il rientro del richiamato disavanzo.

Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, previsto dall'art.



33 del d.lgs. n. 33/2013, è stato parzialmente rivisitato dal legislatore attraverso alcune disposizioni del d.l. n. 66/2014 (art. 8, co. 1, e art. 41, co. 1); il d.p.c.m. del 22 settembre 2014, all'art. 9, ne definisce poi le modalità di computo. L'art. 41, comma 1, del d.l. citato prevede, inoltre, che in caso di superamento dei termini di pagamento, le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio debbano indicare le misure adottate o previste per consentirne la tempestiva effettuazione e l'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha il compito di verificarne le relative attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Come già segnalato con deliberazione n. 64 del 13 marzo 2018 relativa al soppresso Comune di Porretta Terme, il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti del nuovo Comune nato dalla fusione era pari a 53 nel 2016 e a 39 nel 2017. Nel 2018 l'indicatore di tempestività è stato pari a 29. In sede istruttoria l'ente ha precisato che il relativo calcolo è effettuato con i criteri dettati dal d.p.c.m. del 22 settembre 2014, precisando che *"il valore positivo dell'indicatore è da motivarsi nella attuazione delle fasi di passaggio dai due comuni al comune unico, connessa al procedimento di fusione da cui sono derivate problematiche di omogeneizzazione dei procedimenti e di riorganizzazione delle metodologie di lavoro e della distribuzione interna delle funzioni"*, peraltro non sussistendo problemi relativi ad indisponibilità di liquidità presso il tesoriere. L'Amministrazione si impegna inoltre a mettere in atto le azioni necessarie per riuscire a rispettare nel più breve tempo possibile il termine previsto dal citato d.p.c.m.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune, segnala la necessità di monitorare le misure organizzative predisposte, in funzione di un puntuale allineamento ai termini prescritti *ex lege*.

Il Collegio si riserva, inoltre, di verificare il buon esito delle azioni intraprese in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di ALTO RENO TERME;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 5 aprile 2019.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente
(Marco Pieroni)



Depositata in segreteria il 5 aprile 2019

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

